

COMUNE DI GONARS

PROVINCIA **DI UDINE**



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare 05.08.1988 n. 196 e modificato con deliberazioni consiliari 28.06.2011 n. 17 e 08.08.2013 n. 25

TITOLO I - NORME GENERALI.....	6
CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	6
Art. 1 - Materia del regolamento.....	6
Art. 2 - Diffusione.....	6
CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI.....	6
Art. 3 - Divieto di mandato imperativo – Responsabilità personale.....	6
Art. 4- Conferimento di incarichi speciali.....	6
Art. 5- Indennità di presenza e rimborso spese.....	6
Art. 6 - Astensione obbligatoria.....	7
Art. 7 - Esenzione da responsabilità.....	7
Art. 8 - Dimissioni.....	7
Art. 9 - Partecipazione alle sedute.....	7
Art. 10 - Nomine ed incarichi.....	8
Art. 11 - Funzioni rappresentative.....	8
Art. 12 - Diritto alla consultazione di atti.....	8
CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI.....	9
Art. 13 - Costituzione.....	9
Art. 14 - Commissione dei capi gruppo.....	9
Art. 15 - Funzionamento dei gruppi.....	9
TITOLO II - NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	10
CAPO I - L'AVVISO DI CONVOCAZIONE.....	10
Art. 16 - Competenza.....	10
Art. 17 - Notifica ai consiglieri.....	10
Art. 18 - Termini per la notifica.....	11
Art. 19 - Convocazione d'urgenza.....	11
CAPO II - L'ORDINE DEL GIORNO.....	12
Art. 20 - Norme di compilazione.....	12
Art. 21 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno.....	12
TITOLO III - LE ADUNANZE CONSILIARI.....	13
CAPO I - LA SEDE.....	13
Art. 22 - La sede delle riunioni.....	13
CAPO II - IL PRESIDENTE.....	13
Art. 23 - Presidenza ordinaria delle sedute.....	13
Art. 24 - Poteri del Presidente.....	13
CAPO III - GLI SCRUTATORI.....	14
Art. 25 - Nomina ed attribuzioni.....	14
CAPO IV - LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI.....	14
Art. 26 - Sedute di prima convocazione.....	14
Art. 27 - Numero legale.....	15
Art. 28 - Sedute di seconda convocazione.....	15
CAPO V - LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.....	16
Art. 29 - Sedute pubbliche.....	16
Art. 30 - Sedute segrete.....	16
Art. 31 - Adunanze "aperte".....	16

CAPO VI - DISCIPLINA DELLE SEDUTE.....	17
Art. 32 - Comportamento dei consiglieri.....	17
Art. 33 - Norme generali per gli interventi.....	17
Art. 34 - Tumulti in aula.....	17
Art. 35 - Comportamento del pubblico.....	18
Art. 36 - Ammissione di funzionari in aula.....	18
CAPO VII - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE.....	18
Art. 37 - Comunicazioni – Ordine dei lavori.....	18
Art. 38 - Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno.....	19
Art. 39 - Norme per la discussione generale.....	19
Art. 40 - Gli emendamenti.....	20
Art. 41 - Questione pregiudiziale o sospensiva.....	20
Art. 42 - Richiami all'ordine del giorno.....	20
Art. 43 - Fatto personale.....	20
Art. 44 - Chiusura della discussione – Dichiarazione di voto.....	21
CAPO VIII - CONCLUSIONE DELLE SEDUTE.....	21
Art. 45 - Ora di chiusura delle sedute.....	21
Art. 46 - Rinvio della seduta ad altro giorno.....	21
Art. 47 - Termine della seduta.....	22
CAPO IX - INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI.....	22
Art. 48 - Diritto di presentazione.....	22
Art. 49 - Contenuto della interrogazione.....	22
Art. 50 - Contenuto della interpellanza.....	22
Art. 51 - Discussione delle interrogazioni e delle interpellanza.....	23
Art. 52 - Gli ordini del giorno.....	23
Art. 53 - Le mozioni.....	24
Art. 54 - Le risoluzioni.....	24
Art. 55 - La mozione d'ordine.....	24
CAPO X - LE VOTAZIONI.....	25
Art. 56 - Forme di votazione.....	25
Art. 57 - Votazione in forma palese.....	25
Art. 58 - Votazione per appello nominale.....	25
Art. 59 - Ordine delle votazioni.....	25
Art. 60 - Votazioni segrete.....	26
Art. 61 - Esito delle votazioni.....	27
Art. 62 - Divieto di interventi durante le votazioni.....	27
TITOLO IV - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	28
CAPO I - NORME GENERALI.....	28
Art. 63 - Competenze deliberative del Consiglio.....	28
Art. 64 - Approvazione delle deliberazioni.....	28
Art. 65 - Revoca, modifica, nullità.....	28
TITOLO V - VERBALI DELLE ADUNANZE.....	29
CAPO I - NORME GENERALI.....	29
Art. 66 – Redazione.....	29
Art. 67 – Contenuto.....	30

Art. 68 - Firma dei verbali.....	30
CAPO II - DEPOSITO, RETTIFICHE, APPROVAZIONE E CONSERVAZIONE DEL VERBALE	30
Art. 69 - Deposito, rettifiche ed approvazione.....	30
Art. 70 - Entrata in vigore.....	30

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Materia del regolamento

Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissate dalla legge e dal presente regolamento. Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.

Art. 2 - Diffusione

Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei consiglieri.

Copia del regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai consiglieri neoeletti, in occasione della notifica della elezione.

CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 3 - Divieto di mandato imperativo – Responsabilità personale

Ai consiglieri comunali non può mai essere dato mandato imperativo; se è dato, esso non è vincolante.

Ciascun consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio.

Nell'adempimento delle civiche funzioni egli ha pertanto piena libertà d'azione, d'espressione, di opinione e di voto.

Art. 4- Conferimento di incarichi speciali

Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più consiglieri di riferire su oggetti che esigono indagini o esame speciale.

Per l'espletamento di tali incarichi i consiglieri si avvalgono degli uffici e dei servizi comunali.

Concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

Art. 5- Indennità di presenza e rimborso spese

I consiglieri hanno diritto alla indennità di presenza per ciascuna adunanza a cui abbiano partecipato, nella misura fissata dalla legge.

Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.

Ai consiglieri comunali che per incarico del Consiglio o della Giunta o per delega del Sindaco si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente occorse e documentate.

I consiglieri comunali, fermo il rimborso delle spese di viaggio, possono optare, in luogo del rimborso delle ore sostenute, per l'indennità di missione prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 6 - Astensione obbligatoria

I consiglieri comunali debbono astenersi da prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate, riguardanti il Comune e le istituzioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati o comunque soggetti a vigilanza.

Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri o di loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, sia quando si tratti di conferire ai medesimi impieghi, promozioni o trattamenti economici che non abbiano carattere obbligatorio per legge.

Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art. 7 - Esenzione da responsabilità

Sono esenti da responsabilità, sia amministrativo-contabile che civile e penale, i consiglieri comunali che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constare in tempo, nel verbale, il loro motivato dissenso, i richiami e le opposizioni e, soprattutto, il loro voto contrario, espresso per evitare atti dai quali è derivato danno al Comune.

Art. 8 - Dimissioni

Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dal consiglieri per iscritto, con lettera raccomandata da indirizzarsi al Sindaco.

Esse possono venir motivate dal dimissionario.

Il Consiglio Comunale può rivolgere invito al dimissionario a recedere dalle sue decisioni.

Ove questi insista nelle dimissioni, il Consiglio Comunale dovrà limitarsi a prenderne atto in seduta pubblica e a voto palese.

Le dimissioni non possono essere più ritirate dopo che ne sia stato preso atto.

Nei riguardi del consigliere comunale che presenta le dimissioni, esse sono operative fin dal momento in cui pervengono al Comune.

Art. 9 - Partecipazione alle sedute

Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata, inviata dal consigliere al Sindaco, il quale deve darne notizia al Consiglio. La giustificazione può essere fornita anche mediante una motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo gruppo a cui appartiene il consigliere assente.

Ogni consigliere può, con lettera diretta al Sindaco, chiedere di essere considerato in congedo per una o più sedute, fino ad un massimo di tre, senza obbligo di fornire motivazione

Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.

Delle giustificazioni e dei congedi si prende nota a verbale.

I consiglieri comunali possono presentare la giustificazione per il mancato intervento alle sedute anche successivamente ad esse, sempre prima però che il Consiglio deliberi sulla loro decadenza, pronunciata la quale nessuna ulteriore giustificazione è più ammessa.

Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il segretario perché ne sia presa nota a verbale.

Art. 10 - Nomine ed incarichi

Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio stesso.

Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 5 della legge 23 aprile 1981 n. 154.

Quando sia previsto che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica, con voto segreto.

Art. 11 - Funzioni rappresentative

La Giunta Comunale rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni.

Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni può essere nominata una delegazione consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico.

Essa interviene al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

La delegazione viene designata dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla commissione dei capi gruppo convocata dal Sindaco.

Art. 12 - Diritto alla consultazione di atti

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la segreteria comunale, o altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti durante l'orario d'ufficio.

In ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva se non viene depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata, almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio comunale e ventiquattro ore nel caso di accertata urgenza.

All'inizio della seduta le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

I consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari e di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato.

I consiglieri comunali hanno sempre diritto, senza necessità di autorizzazioni, di consultare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi quando tali documenti sono stati approvati dal Consiglio Comunale e di prendere visione dei registri dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale relativi ad adunanze per le quali la verbalizzazione sia già stata completata e di ottenere copia, in esenzione di spesa, di singole deliberazioni pubblicate, del Consiglio e della Giunta.

I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato.

I consiglieri non possono, di loro autorità, ritirare documenti dagli uffici o dall'archivio comunale o farsene copia; per richiedere copia di atti relativi all'amministrazione, il consigliere deve fare esplicita domanda scritta al Sindaco, menzionando il motivo per cui se ne chiede il rilascio.

Il Sindaco rilascia o nega, con giustificato motivo, le copie richieste.

Il Sindaco deve pronunciarsi sulla richiesta entro tre giorni dalla presentazione.

L'eventuale provvedimento di diniego da parte del Sindaco deve essere adeguatamente motivato e contro di esso il consigliere interessato può ricorrere al Consiglio Comunale il quale decide, alla prima adunanza successiva alla presentazione del ricorso, a maggioranza di voti.

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 13 - Costituzione

I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.

Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del proprio capo gruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto.

Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capo gruppo.

In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo più "anziano" per legge.

Art. 14 - Commissione dei capi gruppo

I capi gruppo sono costituiti in commissione consiliare permanente, oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio, per i compiti alla stessa demandati da presente regolamento o per gli accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze.

La commissione dei capi gruppo ha anche funzione di commissione per il regolamento.

Compete alla stessa di studiare e proporre al Consiglio le modifiche, integrazioni e revisioni che risultino opportune per adeguare il presente regolamento alle esigenze di funzionamento del Consiglio stesso o a nuove disposizioni di legge.

Della commissione permanente predetta fanno parte il Sindaco e tutti i capi gruppo. Il Sindaco la presiede.

In sua assenza la convocazione e la presidenza competono all'assessore delegato.

I consiglieri capi gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla commissione quando essi siano impediti ad intervenire personalmente.

Le proposte della commissione dei capi gruppo su argomenti politici o amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Sindaco.

Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte dal segretario comunale o da altro funzionario dallo stesso incaricato.

Art. 15 - Funzionamento dei gruppi

La Giunta Comunale assicura ai gruppi quanto necessario (documentazioni, strumenti, eventuale personale dipendente, ecc.) per l'esercizio delle funzioni dei consiglieri comunali che degli stessi fanno parte, secondo le indicazioni della commissione dei capi gruppo.

TITOLO II - NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 16 - Competenza

La convocazione del Consiglio Comunale deve essere fatta dal Sindaco a mezzo di avvisi scritti.

Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene fatta da chi ne fa le veci, a norma di legge.

Art. 17 - Notifica ai consiglieri

1) L'avviso di convocazione deve essere comunicato ad ogni consigliere con una delle seguenti modalità:

- mediante invio di file tramite posta certificata e/ o mail nel caso in cui il consigliere abbia dato adesione a tale modalità di invio;

l'avviso sarà anticipato da un sms;

- mediante consegna presso il domicilio eletto per la carica;

- mediante consegna in mani proprie del destinatario ovunque lo stesso si trovi nel territorio del Comune.

2) La consegna presso il domicilio o a mani proprie del destinatario deve essere comprovata da data e firma del ricevente. La certificazione di avvenuta consegna può avere forma di "elenco-ricevuta" comprendente più nominativi. La consegna tramite posta certificata e/o e mail è comprovata dal messaggio di accettazione da parte del servizio di posta certificata utilizzato e dalla conferma di lettura e di ricezione verificata dal messo mediante telefonata.

3) Nel caso in cui la consegna debba essere effettuata al domicilio, in assenza dell'interessato, va effettuata a persona di famiglia, convivente o incaricata. Il messo deve rimettere alla segreteria comunale dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno ed ora in cui essa è avvenuta e la firma di ricevuta da conservarsi a corredo degli atti della seduta consiliare.

4) I consiglieri che non risiedono nel Comune e che non hanno aderito alla modalità di invio dell' avviso tramite posta certificata e/ o mail devono eleggere domicilio o presso la segreteria Comunale o presso un residente del Comune, indicando in questo caso per iscritto con lettera indirizzata al Sindaco il nominativo e l'indirizzo della persona designata a ricevere le comunicazioni di cui il consigliere è destinatario. Nel caso di domicilio eletto presso la segreteria comunale, sarà cura dell'ufficio stesso dare notizia al consigliere, con qualsiasi mezzo, delle comunicazioni del quale lo stesso è destinatario.

5) Le modalità di comunicazione ai consiglieri previste dal presente articolo si applicano a tutte le comunicazioni istituzionali loro indirizzate.

Mancando tale designazione il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione dal messo comunale al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

Nei casi regolati dal precedente capoverso, con la spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di informazione previsto dalla legge.

Art. 18 - Termini per la notifica

L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, con accluso l'elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.

Hanno carattere di sessione ordinaria esclusivamente quelle che, convocate nei termini di legge, sono destinate alla trattazione dei bilanci e dei conti consuntivi.

Tutte le altre adunanze hanno carattere straordinario ed il recapito del relativo invito deve avvenire almeno tre giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.

In tali termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Sindaco dovrà comunicare l'avviso del rinvio ai soli consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio. Il presidente darà espresso avviso di ciò ai consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con i nomi dei consiglieri che erano presenti, verrà registrata a verbale.

Ai consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti del giorno, ora, luogo ed affari rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.

Nel caso che, dopo effettuate le consegne degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno affari urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso con le stesse modalità, ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli affari aggiunti.

La maggioranza dei consiglieri presenti alla seduta ha diritto di decidere il rinvio al giorno seguente di provvedimenti relativi agli affari aggiunti all'ordine del giorno, per poterli più approfonditamente studiare.

Non sussiste alcun obbligo di dare avviso del rinvio e della conseguente prosecuzione della seduta per trattare solo questi affari aggiunti, ai consiglieri assenti nel momento in cui esso viene deciso.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 19 - Convocazione d'urgenza

Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari, per i quali il rispetto dei termini di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, osservando le norme previste, per questo termine, dal precedente art. 18.

Il deposito dei documenti relativi agli affari da trattare avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei consiglieri fino al momento della discussione.

I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio Comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo a quello in cui si tiene la riunione o anche ad altro successivo stabilito dal Consiglio stesso.

In caso di rinvio al giorno successivo si osservano le norme stabilite nel penultimo comma del precedente art. 18.

Ove il rinvio sia stabilito per un giorno diverso da quello immediatamente successivo, si osservano le modalità fissate al sesto comma del citato art. 18.

CAPO II - L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 20 - Norme di compilazione

L'elenco degli oggetti degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale, ordinaria o straordinaria, ne costituisce l'ordine del giorno.

Esso deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli argomenti che verranno trattati.

Spetta al Sindaco il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno per propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo art. 21.

Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli affari da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale devono essere pubblicati all'albo pretorio del Comune da tre a cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, a cura del segretario comunale.

Art. 21 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete all'autorità governativa, all'organo di controllo, al Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale ed ai consiglieri comunali, componenti del massimo organo rappresentativo della volontà popolare.

Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate per iscritto, anche da un solo consigliere, accompagnate da una relazione illustrativa ed eventualmente dallo schema della proposta che si intende sottoporre al Consiglio.

Il Sindaco può decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento, oppure non lo consideri opportuno o conveniente per il Comune. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al consigliere proponente, entro 10 giorni da quello in cui pervenne la proposta.

Il consigliere comunale interessato ha diritto, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, in sede di comunicazioni, di chiedere al Consiglio che si pronunci per la iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Ove intenda avvalersi di tale diritto egli deve farne richiesta scritta al Sindaco, almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza ed il Sindaco deve effettuare immediato deposito della richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni.

Il Consiglio decide a maggioranza e qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, propone al Sindaco di iscrivere la proposta all'ordine del giorno, in occasione della prima adunanza successiva.

Il Sindaco è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in occasione della prima adunanza successiva alla proposta, gli argomenti dei quali venga richiesta, per iscritto, la trattazione da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

TITOLO III - LE ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I - LA SEDE

Art. 22 - La sede delle riunioni

Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola presso il Municipio, in apposita sala.

La Giunta Comunale, con sua deliberazione, può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.

La sede ove si tiene il Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Se la riunione si tiene in luogo diverso da quello consueto se ne dovrà dare ampia pubblicità.

CAPO II - IL PRESIDENTE

Art. 23 - Presidenza ordinaria delle sedute

Il Sindaco è, di diritto, il presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza spetta all'assessore delegato e ove anche questi sia assente o impedito, all'assessore anziano.

In mancanza del Sindaco e degli assessori, la presidenza spetta al consigliere anziano.

Art. 24 - Poteri del Presidente

Il presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale, né è l'oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli argomenti che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.

Il presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervengono a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Il presidente ha l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle commissioni.

CAPO III - GLI SCRUTATORI

Art. 25 - Nomina ed attribuzioni

All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il presidente designa tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete.

La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.

La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal presidente assistito dagli scrutatori.

Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.

Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.

Ove vi siano contestazioni o manchi l'accordo tra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.

Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal segretario che ne assicura la distruzione.

Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.

Nelle votazioni palesi l'assenza o il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

Ogni consigliere può chiedere la verifica della votazione che avviene mediante ripetizione della stessa su invito del presidente.

CAPO IV - LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art. 26 - Sedute di prima convocazione

L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

Il numero dei presenti viene accertato dal presidente mediante l'appello eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.

Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per deliberare validamente, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.

Raggiunto il prescritto numero legale il presidente annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.

In caso contrario il presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello e constatata la mancanza del numero legale dei consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i consiglieri intervenuti.

Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei consiglieri. I consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.

Il presidente, nel corso delle sedute, ove non si verificano le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei consiglieri.

Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi il presidente, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire, a sua discrezione, da 5 a 10 minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.

Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.

Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando il numero dei consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.

Art. 27 - Numero legale

Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro membri.

I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 28 - Sedute di seconda convocazione

La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, per ogni affare iscritto all'ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale.

La seduta che segue ad una prima iniziata con il numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti, è pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.

Nel caso però di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di "seconda convocazione".

Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono fissati dalla Giunta Comunale.

La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione deve essere effettuato con avvisi scritti, nei modi previsti per la prima convocazione.

Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli consiglieri non intervenuti alla prima convocazione o assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere recapitati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

La seduta di seconda convocazione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la legge richiede la presenza di un particolare numero di consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero dei presenti al momento della trattazione dell'affare o la speciale maggioranza al momento della votazione.

Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i consiglieri presenti.

Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso di inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso può essere chiesto il rinvio della loro trattazione in conformità agli artt. 18 e 19 del presente regolamento.

CAPO V - LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 29 - Sedute pubbliche

Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche.

Le sedute non possono essere mai pubbliche quando si debbano trattare questioni concernenti persone.

Le nomine del Sindaco, della Giunta, dei membri di commissioni, dei rappresentanti del Comune e di altri Enti e dei revisori dei conti, si fanno in seduta pubblica e a voto segreto.

Si deliberano ugualmente in seduta pubblica, ma a voto palese, i ruoli organici del personale e gli altri provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.

Art. 30 - Sedute segrete

La seduta del Consiglio Comunale non può essere mai pubblica quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità, oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone.

Debbono essere trattate in seduta segreta le ratifiche di deliberazioni d'urgenza della Giunta che abbiano i caratteri di cui al precedente capoverso.

Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente o di altri componenti il collegio ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

Durante la seduta segreta può restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, il segretario comunale.

Art. 31 - Adunanze "aperte"

Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, la Giunta Comunale può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 22 del presente regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i consiglieri comunali, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, delle circoscrizioni, di altri Comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai tempi da discutere.

In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio Comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.

Qualora tali particolari riunioni del Consiglio Comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione o una petizione o, infine, la nomina di una commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i consiglieri comunali con esclusione degli altri presenti.

Durante le sedute "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere trattati argomenti di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni o impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO VI - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 32 - Comportamento dei consiglieri

I consiglieri comunali nella discussione degli argomenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare. E' rigorosamente vietato a tutti di fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di chicchessia.

Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, fatto ad uno stesso consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli ulteriormente la parola, fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, decide votando per alzata di mano, senza ulteriore discussione.

Art. 33 - Norme generali per gli interventi

I consiglieri partecipano alle adunanze sedute nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco, in piedi, rivolti al presidente ed al Consiglio, salvo che il presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

Essi hanno, con le cautele di cui al precedente art. 32, assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.

I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente, all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.

Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti colori che hanno dato origine al dialogo e restituendola al consigliere iscritto a parlare.

I consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la lettura non può eccedere la durata prevista dal successivo art. 39.

A nessuno è permesso interrompere chi sta parlando, salvo che al presidente, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma seguente.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.

Art. 34 - Tumulti in aula

Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.

In questo ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 35 - Comportamento del pubblico

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di polizia municipale. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del presidente.

La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

Il presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma e, nei casi più gravi, può ordinare l'arresto.

Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza del Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i funzionari comunali la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

Art. 36 - Ammissione di funzionari in aula

Il presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO VII - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 37 - Comunicazioni – Ordine dei lavori

Concluse le formalità preliminari il Sindaco effettua al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta Comunale su fatti e circostanze di particolare rilievo.

In tale momento ogni consigliere può chiedere la parola per la celebrazione di eventi, commemorazione di persone e per la manifestazione di sentimenti del Consiglio d'interesse locale o generale.

Tali comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni debbono essere contenute da parte del presidente e dei consiglieri che intervengono, in una durata non superiore a dieci minuti per ogni argomento trattato.

Le comunicazioni del presidente e della Giunta precedono quelle dei consiglieri.

Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire un solo consigliere per ciascun gruppo ed ognuno per una durata non superiore a cinque minuti.

Alle comunicazioni ed alla trattazione ed approvazione di ordini del giorno, che avviene subito dopo di esse, non può essere dedicata più di un'ora per ogni seduta.

Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte all'ordine del giorno di cui al precedente art. 20, che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione.

L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del presidente o di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Art. 38 - Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno.

Esse sono presentate in sede di comunicazione e discusse entro i termini di tempo previsti dal sesto comma del precedente articolo.

Ove non rientrino entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva e vengono iscritte nel relativo ordine del giorno.

Parimenti non è necessaria la preventiva iscrizione per una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione di una proposta principale.

Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 39 - Norme per la discussione generale

Terminata la illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine, procurando, per quanto possibile, che si alternino oratori che sostengono opinioni diverse.

L'esame delle proposte formalmente articolate in più parti si inizia sempre con la discussione delle singole parti delle proposte.

Se dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere capo gruppo (o altro consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo) può parlare due volte, la prima per non più di venti minuti e la seconda per non più di dieci e solo per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.

Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

I termini di tempo previsti dai due commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, ai piani urbanistici e loro varianti e per i regolamenti comunali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla commissione dei capi gruppo dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'argomento.

Ciascun consigliere ha poi diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.

Nella discussione delle singole parti di una proposta, che segue ad una discussione generale, può intervenire un solo consigliere per gruppo, la prima volta per non più di dieci minuti e la seconda volta per non più di cinque.

Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al Consiglio, precisando il tempo che chiede gli venga accordato per concludere il suo intervento. Il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza di voti.

Il Sindaco e gli assessori possono intervenire in qualunque momento nella discussione per non più di venti minuti ciascuno.

Avvenuta la chiusura del dibattito, essi intervengono per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.

Art. 40 - Gli emendamenti

Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.

Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al presidente prima che inizi la illustrazione di un argomento.

Quando si tratti di lievi entità, esse possono venir presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al segretario.

Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Da quel momento non sono più consentiti interventi.

Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.

Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

Art. 41 - Questione pregiudiziale o sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposta che un argomento non debba discutersi.

La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta o al verificarsi di una scadenza.

Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo consigliere prima dell'inizio della discussione di merito.

Possono essere anche proposte nel corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere avanzata per iscritto e da non meno di tre consiglieri.

Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.

Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza con votazione palese.

In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, una unica discussione.

Art. 42 - Richiami all'ordine del giorno

I richiami all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla discussione principale.

Su tali richiami possono parlare il proponente ed un solo consigliere rispettivamente contro e a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 43 - Fatto personale

Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il presidente decide se il fatto sussista o meno.

Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

E' facoltà del presidente rinviare la discussione per fatto personale al termine della seduta.

Possono rispondere ha chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consiglieri o i consiglieri che lo hanno provocato.

Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso per più di dieci minuti.

Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al presidente di far nominare dal Consiglio una commissione composta da tre membri che indaghi e giudichi sulla fondatezza dell'accusa.

La commissione riferisce, per iscritto, entro il termine assegnatole.
Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione senza votazioni.

Art. 44 - Chiusura della discussione – Dichiarazione di voto

Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contropliche, dichiara chiusa la discussione.

Il Consiglio, su proposta del presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.

Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino espressamente di rinunciare.

Sulla proposta di chiusura della discussione, che costituisce deroga alle norme generali di cui all'art. 39 del regolamento, possono intervenire solo due consiglieri, uno a favore e uno contro, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il presidente pone ai voti la proposta.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

I consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

CAPO VIII - CONCLUSIONE DELLE SEDUTE

Art. 45 - Ora di chiusura delle sedute

L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta del presidente.

Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di una seduta, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o in quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

Art. 46 - Rinvio della seduta ad altro giorno

Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.

Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire ai consiglieri assenti almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

Art. 47 - Termine della seduta

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il presidente dichiara conclusa la seduta.

Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'affare in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il presidente dichiara terminata l'adunanza e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione. In caso contrario vale quanto previsto dall'art. 19, 6° comma.

CAPO IX - INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI

Art. 48 - Diritto di presentazione

I consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale o su tempi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.

Gli ordini del giorno, mozioni e proposte di risoluzioni su fatti di particolare rilievo sono presentati almeno cinque giorni prima della seduta al Sindaco.

Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi o analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.

Nessun consigliere può presentare più di due interrogazioni o interpellanze, ordini del giorno o mozioni, per una stessa seduta.

Art. 49 - Contenuto della interrogazione

L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.

L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti.

Essa deve pervenire al Sindaco prima della predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio nel quale si intenda ottenere risposta.

L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentate entro il termine di cui al comma precedente. Il consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio.

Il Sindaco, o l'assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni da quello di presentazione.

Art. 50 - Contenuto della interpellanza

L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.

Essa può inoltre richiedere al Sindaco o alla Giunta che precisino al Consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.

Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni.

Art. 51 - Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.

Prima vengono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze, nell'ordine cronologico di presentazione.

Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare.

Entro tale limite di tempo nessun consigliere potrà presentare interrogazioni o interpellanze urgenti se non sia esaurita la trattazione di quelle già presentate in via ordinaria.

Se il consigliere proponente non è presente al momento della discussione della sua interrogazione o interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza.

Le interrogazioni ed interpellanze sono lette al Consiglio dal presidente il quale può dare direttamente risposta o demandare la stessa all'assessore delegato per materia.

La risposta deve essere contenuta entro il tempo di cinque minuti.

Può replicare ad essa solo il consigliere interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni e, comunque, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.

Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dall'assessore competente.

Nel caso che l'interrogazione o interpellanza sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

Quando il consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro consigliere.

Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.

Trascorsa un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni ed interpellanze, il presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia poi le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.

Qualora rimanga da trattare un numero elevato di interrogazioni ed interpellanze il Sindaco, prima di indire la successiva seduta del Consiglio, convoca la commissione dei capi gruppo assieme alla quale decide, anche in relazione al numero e all'importanza degli affari che si prevede di dover iscrivere all'ordine del giorno della stessa, eventuali deroghe ai termini di tempo fissati dal terzo comma del presente articolo. Il maggior tempo così fissato per la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze viene reso noto ai consiglieri con l'avviso di convocazione della seduta.

Nelle adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo ed in quelle convocate in sessione straordinaria per esaminare argomenti di particolare importanza, non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

Le interrogazioni ed interpellanze riguardanti un particolare argomento o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento o mozione cui si riferiscono.

Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro 10 giorni dalla richiesta, salvo casi d'urgenza, e l'interrogazione o interpellanza non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

Se i consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione o dell'interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio Comunale s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 52 - Gli ordini del giorno

Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale.

Sono presentati, per iscritto almeno 48 ore prima della seduta al Sindaco e sono trattati in seduta pubblica, dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni ed interpellanze.

Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta.

Il consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco o un assessore per precisare la posizione della Giunta e le risultanze emerse nella riunione della commissione dei capigruppo prevista dal precedente art. 48 e non più di un consigliere per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti.

A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

La trattazione degli ordini del giorno deve rientrare nel limite massimo di un'ora di tempo a disposizione in ciascuna seduta per le comunicazioni, alle quali la stessa fa seguito, secondo quanto fissato dal precedente art. 37.

Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.

Il Sindaco dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 53 - Le mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materia di competenza del Consiglio Comunale.

Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi.

La mozione può aver infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati argomenti e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta Comunale.

La mozione deve essere presentata per iscritto e può essere avanzata da ogni consigliere.

Se viene presentata prima della predisposizione dell'ordine del giorno essa è parificata alle proposte d'iniziativa consiliare.

Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, il presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.

La discussione delle mozioni è regolata dalle norme di cui al capo VII del presente titolo.

Art. 54 - Le risoluzioni

Il Sindaco, la Giunta ed ogni consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti connessi con un affare in trattazione.

Vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il Consiglio e la Giunta a comportarsi conseguentemente.

Art. 55 - La mozione d'ordine

La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente regolamento. Il presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.

CAPO X - LE VOTAZIONI

Art. 56 - Forme di votazione

L'espressione di voto è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano o per alzata e seduta. Le deliberazioni a mezzo delle quali l'Amministrazione esercita una facoltà discrezionale che comporta l'apprezzamento e la valutazione di persone debbono essere adottate a scrutinio segreto.

Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso che essa sia espressamente richiesta da almeno tre consiglieri e sempre che non sia prescritta la forma segreta.

La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente, chiusa la discussione, abbia dichiarato doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.

Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

Art. 57 - Votazione in forma palese

Quando la votazione deve avvenire in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta.

Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.

Controllato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, il presidente ne proclama il risultato.

Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purchè immediatamente dopo la loro effettuazione.

Se anche dopo la controprova un o più consiglieri manifestino dubbi o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.

I consiglieri che si astengono debbono dichiararlo affinché ne sia presa nota nominativa a verbale.

Art. 58 - Votazione per appello nominale

Nel caso in cui si voti per appello nominale, il presidente indica chiaramente il significato del "sì" e del "no".

Il segretario esegue l'appello a cui i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal presidente con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.

Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 59 - Ordine delle votazioni

Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- 1) la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell'argomento o il non passaggio alla votazione sullo stesso si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;
- 2) la votazione sulla proposta di sospensione di un argomento si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi, su di essa, per non più di cinque minuti, il presidente o un assessore per la Giunta ed un consigliere per ogni gruppo;
- 3) e proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - a) emendamenti soppressivi
 - b) emendamenti modificativi
 - c) emendamenti aggiuntivi

- 4) per i provvedimenti composti da varie parti, commi ed articoli, quando almeno tre consiglieri hanno chiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia demandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
- 5) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Quando per gli schemi di provvedimenti proposti dalla Giunta non vengono approvate proposte di modifica o non vi è discussione, la votazione s'intende avvenuta sul testo originario proposto e depositato.

Ogni proposta comporta distinta votazione.

Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a) per i regolamenti il presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi dissentono o presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso;
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica dei singoli capitoli presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in
- c) approvazione congiuntamente il bilancio e le altre determinazioni comprese nel relativo schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

Art. 60 - Votazioni segrete

Quando per legge sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto essa viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede o palline.

Nel caso di votazione a mezzo di scheda, si procede come appresso:

- 1) le schede da utilizzare nella votazione devono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro del Comune, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature o abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento;
- 2) se si tratta di nomine che implicano da parte dei consiglieri la scelta delle persone da eleggere, ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che si vogliono nominare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero come sopra previsto, si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo esuberante.

Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscano che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome ed in tal caso restano eletti ai posti da ricoprire coloro che, in rappresentanza della maggioranza e della minoranza, riportano il maggior numero dei voti.

Nel caso in cui le modalità di votazione comunicate dal presidente incontrino l'opposizione di uno o più consiglieri, le stesse sono sottoposte al Consiglio che decide con votazione in forma palese, senza discussione. Se il Consiglio respinge le modalità proposte dal presidente, la seduta viene brevemente sospesa per permettere la riunione della commissione dei capi gruppo la quale formula, a maggioranza, una nuova proposta che, prima di passare alla votazione, viene sottoposta alle decisioni del Consiglio, senza discussione.

Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimi, i Consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.

Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al presidente affinché se ne prenda atto a verbale.

Il numero delle schede o delle palline votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, che è costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti superiore a quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere "segreto" della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con il controllo dei consiglieri scrutatori.

Art. 61 - Esito delle votazioni

Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge nei quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevole che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.

I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale d'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche e non leggibili si computano per determinare il numero dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro dal provvedimento in trattazione, il presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

Art. 62 - Divieto di interventi durante le votazioni

Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

TITOLO IV - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 63 - Competenze deliberative del Consiglio

Appartengono alle competenze deliberative del Consiglio Comunale i provvedimenti allo stesso espressamente attribuiti dalla legge e dall'ordinamento dell'Ente.

Le deliberazioni adottate d'urgenza dalla Giunta Comunale nell'ambito delle competenze appartenenti al Consiglio Comunale sono iscritte, per la ratifica, all'ordine del giorno della seduta consiliare indetta immediatamente dopo la loro adozione.

Il Consiglio delibera in merito ad esse nella seduta predetta o in quella immediatamente successiva.

La Giunta non può mai adottare deliberazioni d'urgenza per gli affari riservati dalla legge e dall'ordinamento alla competenza esclusiva del Consiglio.

I motivi d'urgenza devono essere espressamente specificati nella deliberazione.

Art. 64 - Approvazione delle deliberazioni

Il Consiglio Comunale, approvando, adotta le deliberazioni secondo il testo conforme agli schemi proposti in votazione.

Qualora gli atti approvati necessitino di perfezionamenti e coordinamenti meramente formali, che ne lasciano immutati tutti i contenuti sostanziali, il segretario comunale deve provvedere al riguardo in sede di stesura del verbale della seduta.

Art. 65 - Revoca, modifica, nullità

Il Consiglio Comunale ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, in ogni momento, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.

Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri più idonei e rispondenti al pubblico interesse, in particolar modo ove si verificano fatti nuovi.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale che comportano la modifica o la revoca di deliberazioni già esecutive non hanno efficacia ove non si faccia espressa menzione della modifica o della revoca, con precisazione del numero, data ed oggetto del provvedimento revocato o modificato.

Quando il Consiglio Comunale riscontra un vizio di legittimità in un suo provvedimento, deve ripararlo revocando l'atto non valido o sostituendolo con altro conforme alla legge.

TITOLO V - VERBALI DELLE ADUNANZE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 66 – Redazione

1. I verbali delle deliberazioni delle sedute del Consiglio sono redatti a cura del Segretario Comunale, che partecipa di diritto alle sedute stesse.

Detti verbali debbono contenere le seguenti indicazioni:

- a) il tipo di seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza)
- b) se si sia trattato di prima o di seconda convocazione
- c) la data, l'ora ed il luogo della riunione
- d) l'ordine del giorno sul quale il Consiglio è stato chiamato a deliberare
- e) se la seduta è stata pubblica o segreta
- f) l'indicazione e il nominativo dei Consiglieri presenti e di quelli assenti
- g) l'eventuale constatazione della diserzione della seduta quando non sia stato raggiunto il numero legale
- h) la qualifica ed il nome di chi ha assunto la Presidenza indicando, quando ne sia il caso, il motivo per cui la Presidenza non è stata assunta dal Sindaco
- i) l'indicazione di chi ha svolto le funzioni di Segretario
- m) i punti principali della discussione, qualora formulati secondo quanto previsto al successivo 2° comma
- n) il sistema di votazione utilizzato
- o) il numero dei votanti ed il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta, nonché il numero delle schede bianche e nulle
- p) i nomi dei Consiglieri che sui singoli oggetti si sono astenuti;
- q) il nome e cognome degli scrutatori
- r) la constatazione del risultato delle operazioni di voto e la proclamazione del esito delle votazioni fatta dal Presidente.

2. Se un consigliere richiede che sia fatta speciale menzione nel verbale della seduta di proprie particolari dichiarazioni o dei motivi del suo voto, dovrà riassumerli e rimetterli in iscritto, seduta stante, al Segretario Comunale, ovvero dettare gli stessi al Segretario Comunale.

3. La registrazione elettromagnetica della seduta costituisce, ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90, documentazione amministrativa a comprova della discussione, salva la facoltà del consigliere di presentare dichiarazioni in forma scritta per l'inserimento nel verbale della deliberazione, come previsto dal precedente comma 2.

4. Il nastro originale della registrazione elettromagnetica viene convertito in formato digitale archiviato a cura della segreteria per l'eventuale ascolto e consentire l'accessibilità ai cittadini sul sito istituzionale del comune.

5. L'impianto di registrazione verrà disattivato durante la discussione di proposte trattate in seduta segreta.

Art. 67 – Contenuto

1. I verbali delle deliberazioni sono letti limitatamente all'oggetto ed approvati, di norma, nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferiscono.
2. I consiglieri possono proporre rettifiche, qualora sul contenuto di un verbale non vi sia accordo.

Art. 68 - Firma dei verbali

1. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.
2. I verbali delle deliberazioni sono atti pubblici e come tali, fanno piena prova delle dichiarazioni in essi contenute sino a quando non ne sia dichiarata la falsità.

CAPO II - DEPOSITO, RETTIFICHE, APPROVAZIONE E CONSERVAZIONE DEL VERBALE

Art. 69 - Deposito, rettifiche ed approvazione

1. I verbali delle deliberazioni delle sedute segrete devono essere redatti in modo che vi sia fatta menzione, concisamente di quanto discusso e deliberato senza, però indicare particolari relativi alle persone e vanificare con ciò lo scopo per cui la seduta è stata tenuta segreta.

Art. 70 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni, a norma di legge.